

## CHIARIMENTI

**PROCEDURA RISTRETTA SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA DI CUI ALL'ART. 72, D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'ACQUISTO DI N. 4 APPARECCHIATURE MOBILI PER ISPEZIONI NON INVASIVE DI VEICOLI, VAN E CAMION PER LA SCANSIONE RADIOGRAFICA CON TECNOLOGIA BACKSCATTER PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PARI AD € 4.820.000,00 (QUATTROMILIONIOTTOCENTOVENTIMILA/00) IVA ESCLUSA - DI CUI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PARI A €20.000,00.**

**CIG: B0809B112E**

1) In relazione all'art. 9 a pag. 18 del Disciplinare, si prega di confermare che la cauzione provvisoria debba essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione e che invece non è richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati.

### **Risposta:**

Come stabilito al par. 9 del disciplinare di gara, la garanzia provvisoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni, su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Circa, invece, il secondo quesito si conferma che non è richiesto al concorrente anche l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

2) All'art. 16 a pag. 31 del Disciplinare, al punto b) si fa riferimento ai “costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare”. Facendo presente che non si rinviene alcuna indicazione ai suddetti costi di manodopera, si chiede di dare indicazione di tali costi quale elemento essenziale per l'applicazione della richiamata disposizione del Disciplinare.

### **Risposta:**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 60.000/annui e riferiti ai servizi di consegna, installazione, manutenzione ed assistenza.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

I costi della manodopera sono calcolati in base al costo medio orario del lavoro del settore merceologico Metalmeccanico-industria - o equivalente - riportato nel corrispondente e vigente CCNL per gli operai e gli impiegati.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in fase di offerta è richiesto a ciascun Concorrente di confermarne l'applicazione o di indicare il differente CCNL che garantisca ai lavoratori impiegati nell'appalto tutele equivalenti.

**3) Sullo schema di relazione tecnica predisposto da codesta Stazione appaltante viene prescritto che “La Relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max; si precisa che pagine ulteriori alla quindicesima non saranno valutate dalla Commissione”. Si fa presente che appare sussistere una contraddizione con quanto indicato a pag. 34 del Disciplinare in cui il numero massimo di pagine è “max 15 pagine in formato A4 fronte retro” (quindi se fronte retro su 15 fogli sarebbero 30 pagine). Si prega di chiarire il numero massimo di pagine sul formato .pdf che verrà presentato in gara con modalità telematica.**

**Risposta:**

La relazione tecnica deve essere presentata su fogli A4 di un file in formato digitale, senza alcuna interruzione di pagina, con una numerazione progressiva di pagine da 1 a 15 max.

Il riferimento al fronte retro è un refuso.

**4)Il paragrafo 3.1. a pag. 11 del Disciplinare prevede come tempi di consegna “6 mesi dall’aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (vd par. 29)”. Ciò appare in contrasto con l’articolo 4 dello schema di contratto in cui il termine di consegna decorre “dalla data di firma del presente contratto”. Pertanto, si prega di chiarire e modificare i tempi di consegna in 6 o 9 mesi dalla firma del contratto.**

**Risposta:**

Premesso che lo schema di contratto pubblicato nei documenti di gara è da intendersi quale bozza di contratto, in linea con le previsioni di pubblicazione del codice, si conferma che la consegna delle apparecchiature dovrà avvenire entro sei mesi dall’aggiudicazione.

**5) In relazione all’articolo 5 dello schema di contratto che prevede che “Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell’art. 1456 codice civile: - qualora la consegna/installazione dell’apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025” si chiede di confermare che la stazione appaltante è obbligata a pagare in ogni caso il concorrente qualora ordini l’avvio anticipato delle prestazioni rispetto alla data di sottoscrizione del contratto.**

**Risposta:**

L’operatore economico, presentando l’offerta, accetta tutti i documenti di gara e le condizioni in esse contenute. In tal senso, nella domanda di partecipazione, l’operatore dichiara di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali, di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente all’appalto e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.

In sede di aggiudicazione sarà chiesto all’operatore economico la tempestiva trasmissione di un cronoprogramma di consegna ed installazione che specifichi le tempistiche di consegna delle apparecchiature dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

Tuttavia, nel caso in cui, avviata anticipatamente l'esecuzione del contratto, l'operatore economico non fosse in grado di consegnare ed installare le apparecchiature nei termini di cui alla risposta fornita al quesito n. 14, comportando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione appaltante rimborserà il costo sostenuto per l'avvio delle prestazioni, fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno per fatto imputabile all'operatore.

**6) In relazione all'articolo 5 dello schema di contratto che prevede che "Il presente Contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile: - qualora la consegna/installazione dell'apparecchiatura non avvenga entro il 1 marzo 2025, per consentire il collaudo e la messa in esercizio entro il 31 marzo 2025" si chiede di confermare che il concorrente avrà il diritto di legittimamente rifiutare di sottoscrivere il contratto qualora la stazione appaltante chieda che la firma del contratto avvenga in data successiva al 1 settembre 2024, e cioè meno di 6 mesi prima del termine del 1 marzo 2025.**

**Risposta:**

Restano fermi i termini già indicati alla risposta al quesito n. 5 nel senso che la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature devono avvenire entro sei mesi dall'aggiudicazione e l'impegno assunto, in sede di aggiudicazione, con la presentazione del cronoprogramma.

Nel rispetto del principio di risultato, tenuto conto che la gara è stata indetta con termini ridotti, onde evitare la perdita di finanziamenti europei, e considerate le tempistiche - causate dal disservizio della piattaforma ASP - della seconda fase della procedura, ai sensi dell'art. 17, comma 9, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'aggiudicazione si ricorrerà all'esecuzione d'urgenza.

La garanzia provvisoria prestata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 106, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario.

**7) In relazione al paragrafo 1.10. a pag. 4 del Capitolato tecnico in cui è prescritta la "La velocità nominale (ottimale) di scansione, controllata automaticamente, non dovrà essere inferiore a 0,25m/s, corrispondente alla scansione di 900metri di veicoli/oggetti in fila nel tempo massimo di 1 ora" si prega di confermare che il requisito obbligatorio è "La velocità nominale (ottimale) di scansione non dovrà essere inferiore a 0,25m/s". Si prega altresì di chiarire la prescrizione opzionale o meno della modalità "controllata automaticamente".**

**Risposta:**

Si conferma che la velocità nominale (ottimale) di scansione non dovrà essere inferiore a 0,25m/s. Il controllo automatico della velocità nominale di scansione, confronta punto 13 sezione 2 del capitolato, è un requisito auspicabile.

**8) In relazione al paragrafo 2.14. a pag. 8 del Capitolato tecnico in cui è prescritta la "La velocità nominale (ottimale) di scansione, controllata automaticamente, non dovrà essere inferiore a 0,25m/s" si prega di di confermare che il requisito obbligatorio è "La velocità nominale (ottimale) di scansione non dovrà essere inferiore a 0,25m/s". Si prega altresì di chiarire la prescrizione opzionale o meno della modalità "controllata automaticamente".**

**Risposta:**

Si conferma che la velocità nominale (ottimale) di scansione non dovrà essere inferiore a 0,25m/s. Il controllo automatico della velocità nominale di scansione, confronta punto 13 sezione 2 del capitolato, è un requisito auspicabile.

**9) Si chiede di confermare che le certificazioni ISO rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati da UKAS non sono utilizzabili ai fini della partecipazione alla gara, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4089 del 21/04/2023.**  
**Risposta:**

La stazione appaltante opera nel rispetto della normativa di settore.

**10) In relazione al paragrafo 2.13. a pag. 7 del Capitolato tecnico in cui è prescritta “La velocità di avanzamento del furgone dovrebbe potere essere impostata dal conducente e mantenuta automaticamente dal mezzo, cosicché la scansione possa essere eseguita in modo ottimale. Tuttavia, la scansione dovrebbe poter essere eseguita anche in modalità manuale” dato che il requisito di questo paragrafo è un requisito "dovrebbe", e considerando che sul mercato non esistono fornitori di veicoli in grado di fornire un controllo automatico della velocità di marcia in modo preciso e continuo a bassa velocità, intorno a 1km/h, si prega di confermare che il mantenimento automatico della velocità di avanzamento non è un requisito obbligatorio ma una eventuale caratteristica opzionale.**

**Risposta:**

Il controllo automatico della velocità nominale di scansione, confronta punto 13 sezione 2 del capitolato, è un requisito auspicabile. Resta quale requisito obbligatorio il limite inferiore della velocità di scansione nominale (ottimale) pari a 0,25 m/s, vedi punto 14 stessa sezione.

**11) In relazione all'art. 9 a pag. 18 del Disciplinare, si prega di confermare che non è richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati.**

**Risposta:**

Non è richiesto l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

**12) In relazione al quesito precedente in relazione all'art. 9 a pag. 18 del Disciplinare, qualora fosse richiesto al concorrente di produrre anche un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva da parte di istituti di credito autorizzati, si chiede di confermare che il concorrente potrà costituire un deposito a titolo di pegno ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del d.lgs 36/2023 dell'importo pari al 10 per cento dell'importo a base di gara mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - Istituto Bancario: Banca d'Italia le cui coordinate sono indicate nel terzo paragrafo del predetto art. 9 del Disciplinare.**

**Risposta:**

Non è richiesto l'impegno a rilasciare garanzia definitiva.

La garanzia definitiva andrà rilasciata in linea con quanto previsto dagli artt. 106 e 117, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante fideiussione o cauzione, come previsto dall'art. 106 del citato decreto.

**13) In relazione al paragrafo 3.1. a pag. 9 del Capitolato tecnico in cui è prescritto che “Ai fini dell’ottimizzazione della radioprotezione (art. 5 D.Lgs. 101/20 e s.m.i.), l’intensità di dose in qualsiasi punto ove sia possibile e/o necessaria la presenza di operatori (quindi al di fuori dell’area di esclusione che, pertanto, non dovrà ricomprendere le postazioni di guida e di gestione/analisi delle immagini) deve essere non superiore a 0,5 µSv/h, come valore mediato su un’ora alla massima capacità operativa del sistema di scansione” si prega di indicare la quantità minima richiesta di veicoli da scansione per ora e la lunghezza media dei veicoli.**

**Risposta:**

L’area di esclusione va indicata quale contorno di un’area di scansione di lunghezza x, per qualsiasi x maggiore di 3 metri ad una velocità non inferiore a 0,25m/s. All’esterno di tale area il rateo di dose deve essere contenuto entro i limiti indicati, indipendentemente dalla quantità di veicoli da scansione e dalla loro lunghezza media. Come indicato, resta fermo il fatto che, per ovvie ragioni, l’area di esclusione non può ricomprendere le postazioni di guida e gestione/analisi delle immagini.

Ad ogni buon fine, indicativamente, si aggiunge che la lunghezza media degli oggetti da scansione può essere assunta a 5 metri circa, che, con una velocità di scansione di 0,25m/s, risulta in 180 veicoli all’ora da scansione.

**14) In relazione al paragrafo 3.1. a pag. 9 del Capitolato tecnico in cui è previsto “Punteggio assegnato da 0 a 10 punti in maniera lineare dove 0 corrisponde a 25 metri o più di area di esclusione mentre 10 corrisponde ad un valore uguale o inferiore a 10m” si chiede di indicare da quale punto e verso quale direzione si debba calcolare la distanza di 25m o 10m.**

**Risposta:**

Nello stesso punto 1 della sezione 3 è detto *“Tale area (...omissis...) non dovrebbe eccedere i 20metri dalla sorgente di radiazioni nella direzione di irraggiamento e i 3metri per lato in direzione perpendicolare al piano di irraggiamento”*.

**15) L’art. 13 dello schema di contratto a pag. 11 e pag. 12 contiene indicazioni di penali senza il relativo ammontare. Ciò è in contrasto con il penultimo paragrafo a pag. 42 del Disciplinare che indica un ammontare indeterminato tra un minimo e un massimo applicabile non solo al caso di ritardo. Si prega di chiarire e indicare esattamente l’ammontare che verrà inserito in ciascun paragrafo del richiamato articolo 13 del contratto.**

**Risposta:**

Lo schema di contratto pubblicato nei documenti di gara è da intendersi quale bozza di contratto, in linea con le previsioni di pubblicazione del codice.

Le penali sono stabilite come di seguito e devono intendersi per ogni singola apparecchiatura:

1. **se l’aggiudicazione è disposta entro il 1 settembre 2024**, le penali - quantificate nella misura di 0,8‰ dell’importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature - decorrono trascorsi 6 mesi dall’aggiudicazione per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna dal 1° al 30° giorno; oltre il trentesimo giorno di ritardo, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di

diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva;

2. **se l'aggiudicazione è disposta nell'intervallo di tempo dal 1 settembre al 30 settembre 2024**, le penali - quantificate nella misura di 0,9‰ dell'importo netto contrattuale – diviso il numero delle apparecchiature - decorrono trascorsi 6 mesi dall'aggiudicazione per ogni giorno di ritardo per ritardata consegna entro il 31 marzo 2025; oltre il 31 marzo 2025, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva;
3. **se l'aggiudicazione è disposta oltre il 30 settembre 2024**, la Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva, qualora le apparecchiature non siano consegnate, installate e messe in esercizio entro 6 mesi dall'aggiudicazione.

**16) In relazione al paragrafo 14 del Disciplinare in relazione a “Documentazione a comprova dei requisiti speciali” si chiede di confermare che in questa fase non è richiesta la produzione di alcun documento ovvero indicare gli eventuali documenti richiesti.**

**Risposta:**

Come indicato al par. 6 del disciplinare di gara, la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico deve inserire nel FVOE i documenti a comprova dei requisiti generali di cui al par. 5 e dei requisiti speciali come indicati ai parr. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

Nel caso in cui l'operatore non abbia inserito i documenti in questione nel FVOE, deve produrli nella busta amministrativa come previsto nel par. 13 del disciplinare di gara.

**17) Capitolato tecnico 8.1 Visto che la presentazione delle offerte si sarà in formato digitale si conferma quanto richiesto al punto suindicato, ovvero la necessità di sottoporre 3 copie identiche in formato digitale dei manuali?**

**Risposta:**

Si chiarisce che in fase di gara dovrà essere fornita una sola copia in formato digitale dei manuali. La fornitura delle tre copie identiche è da intendersi cartacea e solo in caso di aggiudicazione.

**18) Come richiesto da capitolato tecnico: “Il sistema dovrebbe essere in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno con le modalità richieste, garantendo un tasso di disponibilità operativa (Do) pari ad almeno il 93% così calcolato su un periodo di sei mesi:  $Do = \frac{MTBM}{MTBM + MDT}$  dove: MTBM = ore totali di funzionamento - MDT = ore totali di fermo. .... La comprovata affidabilità del sistema offerto, secondo quanto dichiarato al punto precedente, dovrebbe essere giustificata da forniture effettuate da almeno cinque anni.” Ove la tecnologia di interesse o il sistema prodotto abbia meno di cinque anni di storicità e pertanto non possa dimostrare il DO secondo la formula ed i criteri da voi descritti, è accettata comunque? è prevista la verifica del criterio e l'assegnazione di un punteggio? è prevista una differenziazione di punteggio premiante per chi ha una storicità di statistica e chi non l'avesse?**

**Risposta:**

Laddove il sistema proposto venga realizzato da meno di 5 anni, il DO va calcolato per gli anni ove ciò sia possibile, tant'è che *“La comprovata affidabilità del sistema offerto, secondo quanto dichiarato al punto precedente, dovrebbe essere giustificata da forniture effettuate da almeno 5 anni”*. Le informazioni relative a tale requisito devono essere indicate nella relazione tecnico-descrittiva che sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione.

**19) Con riferimento ai requisiti minimi causa esclusione "cap 2 paragrafo 16 capitolato tecnico", con la presente si vuole portare all'attenzione della stazione appaltante che i requisiti della qualità di immagine richiesti in norma ANSI sono parametri ottenuti in laboratorio e pertanto difficilmente ottenibili in ambito operativo. Tali valori così restrittivi non consentirebbero una pluralità di partecipanti e si chiede pertanto se in relazione ai punteggi minimi a valore 0 sia possibile consentire delle tolleranze che permettano a più operatori economici di sottoporre offerta. A titolo esemplificativo e non esaustivo:**

**Quote**

**" a) Risoluzione spaziale orizzontale (paragrafo 4.8 della norma) rilevata in SAT:**

**Punteggio assegnato da 0 a 5 punti in maniera lineare dove 0 corrisponde ad un range di valori tra 7.5mm e 6 mm di risoluzione spaziale mentre 5 corrisponde a 3 mm.**

**b) Risoluzione spaziale Verticale (paragrafo 4.8 della norma) rilevata in SAT:**

**Punteggio assegnato da 0 a 5 punti in maniera lineare dove 0 corrisponde ad un range di valori tra 7.5mm e 6 mm di risoluzione spaziale mentre 5 corrisponde a 3 mm.**

**c) Rilevazione dei fili (paragrafo 4.9 della norma):**

**Punteggio assegnato da 0 a 5 punti in maniera lineare dove 0 corrisponde ad un range di valori tra 4.5 mm e 3 mm di risoluzione spaziale mentre 5 corrisponde a 1 mm.**

**d) sensibilità al contrasto di "strato" (paragrafo 4.10 della norma):**

**Punteggio assegnato da 0 a 5 punti in maniera lineare dove 0 corrisponde ad un range di valori tra 5.5mm e 4 mm di risoluzione spaziale mentre 5 corrisponde a 2 mm. .... "**

**Unquote ETC....****Risposta:**

Quelli indicati nel capitolato tecnico al punto 16 della sezione 2 e qui riportati sono i punteggi premiali assegnati in base alle prestazioni dichiarate in sede di offerta e non sono da intendersi quali requisiti obbligatori che possono causare esclusione dalla gara. Si ribadisce che ove un requisito sia obbligatorio e il mancato rispetto comporta esclusione dalla gara al relativo punto è sempre indicato *“Requisito obbligatorio pena esclusione”*. Le prestazioni dichiarate, siano esse obbligatorie o premiali o auspicabili, saranno ovviamente oggetto di successiva verifica in fase di collaudo. A tale proposito, si precisa che è necessario effettuare un Factory Acceptance Test per ogni unità Scanner e per ciascuna delle prestazioni dichiarate. La stazione appaltante ha facoltà di chiedere che il FAT sul primo o sui successivi sistemi sia effettuato in presenza della Commissione di collaudo e/o di rappresentanti della Stazione appaltante. In caso di concessione di effettuazione dei test in autonomia potrà essere richiesta la presentazione di un documento tecnico in cui siano adeguatamente descritti in maniera dettagliata metodologie, condizioni di svolgimento

e risultati delle misure effettuate. Che avvengano alla presenza della commissione di collaudo e/o di rappresentanti della stazione appaltante o meno, i test in fabbrica (FAT) dovranno essere condotti su tutti i requisiti e/o specifiche riportate nei documenti di gara, mentre i test in campo (SAT) saranno condotti solo su alcuni punti a discrezione della Stazione appaltante a seguito di apposita valutazione che terrà conto anche di quanto riportato nel documento “Piano di Test di Accettazione” di cui al punto 10 del relativo capitolato tecnico. Resta inteso che quanto necessario per l’effettuazione dei test, sia in termini di materiali, mezzi e strumentazione sia in termini di organizzazione, dovrà essere predisposto dalla società aggiudicataria, non dovendo alcun onere o costo gravare sulla stazione appaltante. In tale ottica, acclarato che l’esecuzione di alcuni test richiede l’utilizzo di strumentazione e oggetti per loro natura sensibili e costosi che in sede di SAT dovrebbero essere trasportati sui luoghi di consegna, è opportuno che il piano di test di accettazione riporti dettagliatamente quali sono i test che l’offerente ritiene appropriato vengano effettuati in sede di FAT.

**20) Il Punto 13 Paragrafo 2 del Capitolato Tecnico recita “La velocità di avanzamento del furgone dovrebbe potere essere impostata dal conducente e mantenuta automaticamente dal mezzo, cosicché la scansione possa essere eseguita in modo ottimale.”, in cui il termine dovrebbe, secondo quanto precisato nel documento al paragrafo 1 del Capitolato tecnico [Laddove nel presente capitolato viene utilizzata l’espressione “dovrebbe” la condizione prevista è da intendersi quale requisito auspicabile che, laddove dichiarato e descritto nella succitata relazione tecnicodescrittiva, darà luogo a punteggio maggiore nella valutazione della stessa.] sembrerebbe caratterizzare un requisito non obbligatorio. Tuttavia, il punto 10 del paragrafo 1 del Capitolato tecnico recita [La velocità nominale (ottimale) di scansione, controllata automaticamente, non dovrà essere inferiore a 0,25m/s, corrispondente alla scansione di 900metri di veicoli/oggetti in fila nel tempo massimo di 1 ora. Requisito obbligatorio pena esclusione;]. Si chiede di chiarire se il requisito di controllo automatico della velocità sia un requisito obbligatorio o opzionale e se l’obbligo pena esclusione del requisito obbligatorio dettagliato al punto 10 del paragrafo 1 del Capitolato Tecnico sia da riferirsi al limite inferiore della velocità nominale e non alla capacità di impostare la velocità controllata automaticamente.**

**Risposta:**

Il controllo automatico della velocità nominale di scansione, confronta punto 13 sezione 2 del capitolato, è un requisito auspicabile. Resta quale requisito obbligatorio il limite inferiore della velocità di scansione nominale (ottimale) pari a 0,25 m/s, vedi punto 14 stessa sezione.